

TI_GERICHTE 38.2018.8 vom 12. Oktober 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-10-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2018.8_d20171012

FR: TI_GERICHTE 38.2018.8 du 12 octobre 2017

IT: TI_GERICHTE 38.2018.8 del 12 ottobre 2017

Regeste

Sosp.di 5gg x consegna tardiva ric.di lavoro 9/2017 il 6.10.17.Non valida giustific.il fatto che dal 2 al 5.10 svolto una supplenza.Non violaz.art. 27 LPGA.Preced.sanzione del 5.10.17 x manc.ric.non concerne,però,consegna tard.e notif.al + presto il 6.10,x cui dubbio caratt.educativo.Riduz.sosp.a 2gg

Erwägungen

E. 21

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015).

L■insorgente, iscrittosi in disoccupazione a decorrere dal 2 agosto 2017, ha consegnato dodici ricerche di lavoro per il mese di settembre 2017 il 6 ottobre 2017, ossia con un solo giorno di ritardo (cfr. doc. 1).

In proposito va ricordato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha indicato che il fatto che dall■aprile 2011 la sanzione prevista dall■art. 26 cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall■OADI stessa - senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.

E. 26

cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che: " L'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l'assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione." L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che: " Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato." La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione. Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008). Se non adempie il suo obbligo egli

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003). L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.). 2.4. Secondo l'art.

E. 30

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell'11 dicembre 2014 consid. 2.7.). Infatti, come già esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), l'assicurato è tenuto a fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione. 2.8. Per quanto attiene all'entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l'amministrazione ha inflitto all'assicurato cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.). L'insorgente, iscrittosi in disoccupazione a decorrere dal 2 agosto 2017, ha consegnato dodici ricerche di lavoro per il mese di settembre 2017 il 6 ottobre 2017, ossia con un solo giorno di ritardo (cfr. doc. 1). Va poi osservato che il ricorrente, domiciliato a _____, dal 2 al 5 ottobre 2017 ha svolto una supplenza quale docente del _____ a _____ effettuando 29 ore (cfr. doc. V1), conseguendo un guadagno intermedio. Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta). Anche nel caso di prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72 punti 1.D; 1.E). In proposito va ricordato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha indicato che il fatto che dall'aprile 2011 la sanzione prevista dall'art. 26 cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall'OADI stessa - senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo. Inoltre in una sentenza 8C_257/2014 del 10 giugno 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag. 219, l'Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente all'ordinanza. In proposito il TF ha ricordato che determinante per la commisurazione della durata della sospensione è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del suo comportamento generale. La nostra Massima Istanza ha comunque osservato che infliggere la stessa sanzione a entrambe le fattispecie (mancate ricerche in un periodo di controllo e consegna tardiva delle ricerche effettuate) appare, alla luce dell'entità della violazione dell'obbligo di ridurre il danno, perlomeno

dubbio. Infatti mentre l'assicurato che viola il proprio dovere di ricercare un impiego compromette le probabilità di uscire al più presto dalla disoccupazione, nel caso dell'assicurato che compie le ricerche di lavoro in modo conforme alla legge ma le comprova tardivamente le possibilità di reperire un'occupazione non si riducono. In proposito cfr. pure consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg. consid. 2.3. L'assicurato è già stato sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione il 5 ottobre 2017 a causa di mancate ricerche di impiego nel periodo precedente l'annuncio per il collocamento (cfr. doc. 7). E' vero, da un lato, che tale sanzione non è stata inflitta per una consegna tardiva delle ricerche. Dall'altro, che la relativa decisione è stata emessa il 5 ottobre 2017, per cui all'insorgente è stata notificata al più presto il 6 ottobre 2017, ovvero dopo il termine - scadente il 5 ottobre 2017 - per inoltrare all'URC gli sforzi di settembre 2017. Di conseguenza è dubbio il carattere educativo del provvedimento del 5 ottobre 2017 (cfr. STCA 38.2005.9 del 14 aprile 2005 consid. 2.14.) ai fini della presente fattispecie. E' altrettanto vero, tuttavia, che nell'ambito della determinazione di una sospensione non si può prescindere dal comportamento generale di un assicurato nel rispetto dei suoi obblighi quale disoccupato. A mero titolo esemplificativo giova evidenziare che l'Alta Corte, nel giudizio 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg., concernente un assicurato che non si era presentato a un colloquio senza giustificazione e che nel corso dell'anno precedente a tale mancanza per due volte non si era presentato a colloqui - anche se non era stato sanzionato al riguardo - , ha accolto il ricorso dell'amministrazione contro il giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all'assicurato. In simili condizioni, tutto ben considerato - in particolare la circostanza che l'assicurato, residente a _____, dal 2 al 5 ottobre 2017 ha lavorato a _____ per 29 ore complessive e il fatto che le ricerche di lavoro di settembre 2017 sono state consegnate all'amministrazione con un solo giorno di ritardo -, a mente del TCA, alla luce della giurisprudenza federale e non dimenticando che il ricorrente ha comunque assunto un comportamento scorretto non effettuando alcuna ricerca prima dell'annuncio per il collocamento, si giustifica una riduzione della sanzione da cinque a due giorni di penalità. La decisione su opposizione del 15 dicembre 2017 è, dunque, modificata nel senso che il ricorrente è sospeso per due giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione. 2.9. Il ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentato da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto all'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015 consid. 7; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010 consid. 8; DTF 135 V 473; DTF 126 V 12 consid. 2.; STCA 38.2016.28 del 20 dicembre 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2013.2 dell'11 settembre 2013 consid. 2.12.; STCA 38.2012.26 del 16 gennaio 2013 consid. 2.12.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.